

*in sostanza, oggetto nella fase successiva al parto diviene, al di là dei casi di specifica ed esclusiva considerazione della salute della madre in connessione al parto stesso, il rapporto madre- bambino, visto sotto il profilo della attiva ed assidua partecipazione della prima allo sviluppo fisico e psichico del figlio"* (Corte Costituzionale 19.1.1987 n. 1).

La legge del 1971, per quanto successiva alla legge n. 431 del 1967, sulla cosiddetta *adozione speciale o legittimante*, non fa alcun cenno né alle madri adottive e affidatarie né ai bambini adottati o in affidamento. Ed è, quindi, la giurisprudenza a farsi carico di interpretare l'intera tutela prevista per le lavoratrici *madri biologiche* alla luce dei principi costituzionali, affermando, in numerose sentenze, l'applicabilità del regime di astensione obbligatoria, di astensione facoltativa, di permessi per malattia del bambino nonché di riposi giornalieri, alle *madri adottive*. Per esempio, la sentenza del Tribunale di Milano, 17.5.1976, ritiene che *"la normativa della legge n. 1204/1971 deve ritenersi applicabile in via d'interpretazione estensiva anche alle lavoratrici madri adottive e affidatarie, anche in caso di affidamento provvisorio"* (analogamente Pretura Roma 29.11.1978, Pretura Milano 20.11.1975, Pretura Bologna 25.01.1977 e 26.1.1977).

2) *La legge n.903 del 1977 e i suoi residui.*

Solo dopo l'entrata in vigore della legge 903 del 1977, le lavoratrici madri adottive o affidatarie divengono destinatarie di una esplicita normativa di tutela, che riguarda l'astensione dal lavoro *post partum*, l'astensione facoltativa e i permessi per malattia del bambino, con esclusione però dei permessi c.d. di allattamento.

In altri termini, il legislatore del 1977 fa proprio quel superamento della concezione puramente biologica della maternità, di cui si era fatta interprete la giurisprudenza, e assimila l'ingresso in famiglia del bambino adottato o affidato al parto. D'altra parte anche la legge 22 maggio 1974 n. 357 (di ratifica ed esecuzione della *Convenzione europea in materia di adozione di minori*, Strasburgo 1967) aveva stabilito in via generale che *"l'adozione conferisce all'adottante, nei confronti del minore adottato, i diritti e i doveri di qualsiasi genere, quali competono ad un padre o ad una madre nei confronti del figlio legittimo. L'adozione conferisce all'adottato nei confronti dell'adottante i diritti e i doveri di qualsiasi genere, quali competono ad un*